SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

31º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 4, 6
DUVA *(Misto)* 4
MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 3, 5

DL 0477

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Duva.

DUVA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che al fine di smaltire gli esuberi del settore siderurgico l'articolo 8 del decreto-legge n. 299 del 1994 ha autorizzato un piano di pensionamento anticipato per i lavoratori del comparto siderurgico «... di età non inferiore a cinquanta anni, se uomini, e a quarantasette anni, se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503»;

che il piano relativo al triennio 1994-1996, e approvato con decreto ministeriale, si basa sulla concessione di un aumento dell'anzianità contributiva per i dipendenti che abbiano i requisiti suddetti ovvero li maturino entro il detto triennio e presentino, entro 90 giorni dal decreto, domande irrevocabili, trasmesse poi, all'INPS dalle imprese, secondo le esigenze di ristrutturazione;

che l'ultimo periodo del primo comma di detto articolo 8 recita: «Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità»;

che da tale affermazione appare derivare che il regime in questo caso applicabile è quello previsto dal comma 10 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto le domande irrevocabili di pensionamento anticipato dovevano essere pervenute alle imprese entro e non oltre il 19 agosto del 1994 e l'intera documentazione doveva essere pervenuta al Ministro del lavoro entro e non oltre il 19 settembre 1994, mentre il decreto ministeriale di approvazione del piano reca la data del 7 dicembre 1994;

che, a proposito di incumulabilità delle pensioni anticipate, l'INPS, con circolare del 20 aprile 1994, n. 118, afferma che «... anche nei confronti degli assicurati che entro il 1994 maturino i requisiti contributivi minimi per la liquidazione delle pensione di vecchiaia o di anzianità, indipendentemente dalla data dalla quale conseguano poi la pensione successivamente al 1994» non assume rilievo l'espletamento di una attività lavorativa autonoma, in quanto la previgente disciplina in materia di cumulo certamente non prendeva in considerazione il reddito del lavoro autonomo;

che difformemente, invece, risulta orientato l'INPDAI, nei confronti dei dirigenti, inclusi nel piano di pensionamento per il settore si-

derurgico, verso i quali appare intenzionato ad applicare un regime totalmente o parzialmente restrittivo in tema di cumulo, anche per i redditi da lavoro autonomo,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia ammissibile un simile comportamento dell'INPDAI dato che è in palese contrasto con l'indirizzo seguito dall'INPS e quindi fonte di una evidente e ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori tutti destinatari, come soggetti passivi, di una iniziativa di razionalizzazione produttiva;

se non si ritenga che, in questo modo, si apra la strada a un contenzioso di vaste proporzioni e tale da comportare la prevedibile conseguenza di scaricare sui conti dell'INPDAI oneri ben più rilevanti, anche se differiti, di quelli che deriverebbero da una linea di comportamento, in materia di incumulabilità, conforme all'impostazione assunta dall'INPS;

se non si ritenga, per tali motivi, di attuare – quanto meno in via amministrativa – una interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994 che sia valida per tutti senza inammissibili disparità di trattamento.

(3-01030)

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il senatore Duva, nell'interrogazione 3-01030, solleva un problema interpretativo in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di cumulabilità tra prestazioni previdenziali e redditi di lavoro autonomo. In particolare, pone una questione in riferimento ai dirigenti iscritti all'INPDAI, beneficiari della normativa in materia di prepensionamento per il settore siderurgico, prevista dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Secondo la ricostruzione effettuata in tale interrogazione, i dirigenti sarebbero stati oggetto di un trattamento discriminatorio da parte dell'INPDAI, che avrebbe applicato le disposizioni citate in materia di cumulo, in maniera difforme rispetto a quanto praticato dall'INPS per i propri iscritti in situazioni analoghe.

Per una maggiore chiarezza espositiva, ricordo che l'articolo 11 della legge n. 537 del 1993 ha previsto la possibilità di accedere alla disciplina più favorevole sul cumulo per quei soggetti «che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità».

Nulla quaestio per coloro che risultino titolari di pensione alla citata data, mentre il problema si pone (o sembra porsi) per l'individuazione dei soggetti che abbiano, entro lo stesso termine, maturato i requisiti contributivi minimi.

In proposito la Direzione generale della previdenza del Ministero ha assicurato con una propria nota – che poi fornirà al senatore Duva – che l'INPS e l'INPDAI applicano in maniera analoga la normativa sul cumulo tra prepensionamenti e redditi da lavoro autonomo. Ciò in quanto, nel caso di specie, secondo la nota fornita dall'Ente di previdenza

dei dirigenti, non potrebbe comunque applicarsi ai soggetti prepensionabili del settore siderurgico la normativa in questione, a causa della insussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Vuol dirsi, cioè, che beneficiando gli stessi di un «abbuono» contributivo atto a consentire loro il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per accedere al pensionamento anticipato, per ciò stesso i medesimi non possono ricomprendersi tra i destinatari di una norma (sul cumulo) che richiede la vigenza effettiva (alla data prevista) dei requisiti minimi.

Non bisogna, infatti, dimenticare che la maggiorazione attribuita dalla legge n. 451 del 1995 ai dipendenti del settore siderurgico, si sostanzia solo in un incremento convenzionale del trattamento pensionistico, ma nulla aggiunge alla effettività del requisito contributivo minimo previsto per l'applicabilità della disciplina sulla possibilità di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo.

DUVA. Ringrazio l'onorevole Montecchi per la tempestività con la quale ha provveduto a dare risposta all'interrogazione da me presentata e per l'esposizione della questione secondo il punto di vita degli enti interessati.

Mi riservo naturalmente di approfondire la preannunciata nota tecnica, sulla base della quale, quindi, potrò valutare il grado di soddisfazione o di insoddisfazione rispetto alla risposta fornitami.

Mi auguro che questa ricostruzione interpretativa corrisponda esattamente alla situazione concretamente verificatasi; peraltro, sulla base delle informazioni assunte dagli interessati, sembra che sia stata concretamente riscontrata una diversità di comportamento tra l'INPS e l'INPDAI. Sotto questo profilo, quindi, mi riservo di assumere adeguate iniziative sulla base degli ulteriori elementi informativi preannunciati dalla signora Sottosegretario, per i quali rinnovo il mio ringraziamento.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Smuraglia, Nieddu, Ucchielli e Pelella.

SMURAGLIA, NIEDDU, UCCHIELLI, PELELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che dalla relazione del procuratore generale della Corte dei conti sulla spesa pubblica risulta che la situazione stagnante dell'evasione e della morosità, in relazione ai contributi dovuti all'INPS, non è più qualificabile come occasionale;

che, secondo tale relazione, l'ammontare dei crediti contributivi ascenderebbe a 41.000 miliardi, con un incremento – per il 1996 – di circa il 6,6 per cento rispetto all'anno precedente,

si chiede di conoscere:

se i dati sopra indicati corrispondano alla reale situazione dell'Istituto;

quali siano le cause di una così forte evasione contributiva e dell'aumento che si sarebbe verificato nel 1996 rispetto all'ammontare complessivo dei crediti dell'INPS non riscossi;

quali misure si intenda adottare per porre riparo ad una situazione così drammatica e preoccupante.

(3-01157)

MONTECCHI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. I* senatori Smuraglia, Nieddu, Ucchielli e Pelella, con l'interrogazione 3-01157, hanno posto l'attenzione sul grave fenomeno dell'evasione contributiva, prendendo spunto dall'annuale relazione del procuratore generale della Corte dei conti.

In particolare, i senatori interroganti chiedono di sapere se i dati forniti dalla succitata relazione siano coincidenti con quelli in possesso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel contempo, quali misure si intendano adottare per fronteggiare il fenomeno dell'evasione.

La situazione emersa, sulla base degli elementi informativi forniti dall'Istituto, è la seguente.

Al 31 dicembre 1996 i crediti contributivi dell'Istituto ammontavano a lire 43.820 miliardi così suddivisi: 16.870 miliardi per contributi dei lavoratori dipendenti non agricoli, 2.111 miliardi per contributi dei lavoratori dipendenti agricoli, 1.510 miliardi per contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, 4.910 miliardi per contributi degli artigiani, 4.657 miliardi per contributi degli esercenti attività commerciali, per un totale parziale di 30.058 miliardi. A questi si aggiungevano 6.430 miliardi per contributi riscossi per conto terzi (Stato e regioni), 7.066 miliardi per contributi rateizzati secondo piani previsti da disposizioni legislative e, infine, 266 miliardi per altri contributi. Come ho già detto, quindi, l'ammontare complessivo è di 43.820 miliardi di lire. In riferimento a tale aspetto l'INPS ha posto in essere, nel corso degli anni ed in particolare nel 1996, una serie di iniziative finalizzate al recupero dei crediti ed all'ottenimento di maggiori elementi conoscitivi, indispensabili per dare maggiore efficacia alle azioni di recupero.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti si è agito sia sul piano legale sia sul piano amministrativo. Con riferimento alle iniziative legali intraprese sono stati emessi, nel corso del 1996, 282.435 decreti ingiuntivi per un importo complessivo di lire 7.028 miliardi. Per quanto riguarda altresì le iniziative amministrative, si è proceduto attraverso l'invio ai lavoratori autonomi di 431.000 diffide per periodi per i quali non risultavano versamenti contributivi e per differenze reddituali fra quanto denunciato al fisco e quanto invece era stato considerato ai fini del versamento dei contributi.

Complessivamente, nel decennio 1987-1996, sono stati riscossi 36.241 miliardi di crediti contributivi, di cui 18.047 miliardi relativi a regolarizzazioni connesse al condono previdenziale. A quest'ultimo proposito occorre ricordare i positivi risultati conseguiti nel 1997; sono state infatti presentate 385.000 domande per un importo complessivo di regolarizzazioni pari a 8.227 miliardi.

Per quanto concerne l'aspetto relativo alle iniziative rivolte ad acquisire elementi conoscitivi utili, anzi fondamentali, alle azioni di recupero, l'INPS ha iniziato, già nella seconda metà del 1996, una capillare riclassificazione di tutte le partite creditorie. Tale attività, in qualche modo straordinaria, che verrà ultimata alla fine del 1997, è stata comunque già definita per tutte le aziende con partite debitorie superiori a 100

milioni (si tratta di 42.000 aziende) e per un campione di 102.315 aziende rappresentativo dell'universo delle aziende con debiti inferiori ai 100 milioni; un campione, ugualmente rappresentativo pari al 10 per cento delle partite creditorie verso i lavoratori autonomi (si tratta di 100.155 artigiani e di 85.823 commerciati); i crediti ex SCAU di importo superiore ai 28 milioni, che rappresentano circa il 50 per cento del monte crediti del settore agricolo. In questo caso sono state esaminate 14.513 aziende e 11.307 situazioni debitorie di lavoratori autonomi.

Ciò ha consentito anche di determinare per ogni gestione il fondo di svalutazione dei crediti che, al 31 dicembre 1996, è risultato di complessivi 14.890 miliardi a fronte di 30.058 miliardi di crediti soggetti a svalutazione.

Al riguardo è da sottolineare che la creazione di fondi di svalutazione crediti non pregiudica le azioni di recupero ma costituisce unicamente una misura cautelativa finalizzata a fronteggiare eventuali perdite future.

PRESIDENTE. Ringrazio anzitutto il Sottosegretario per l'analitica e dettaglia risposta e per il complesso dei numeri forniti, il che tuttavia non mi consente di dichiararmi soddisfatto. Mi sembra infatti che dall'insieme non risulti una politica dell'INPS diretta a superare questa grave situazione; mentre si discute sui bilanci dell'INPS, sugli squilibri, sui rapporti tra i vari fondi e così via permane una situazione creditoria per una quantità notevolissima di denaro (sappiamo trattarsi di 43.000 miliardi). Quindi oltre al discorso sulle operazioni di recupero, oltre alle operazioni di conoscenza del fenomeno, poste in atto mi sembra con un certo ritardo, bisognerebbe individuare una vera politica attraverso la quale l'INPS si appresti a superare questo divario enorme. Tanto più che è intervenuto anche un condono previdenziale, il quale, come sappiamo, si può fare per due ragioni: come talvolta accade anche in campo fiscale, per portare a casa del denaro fresco e mi sembra che ne abbia portato a casa un po' ma non quanto è necessario; oppure perchè si ritiene che una fase sia finita e che sia quindi giusto mostrarsi «buoni» (e d'altronde non è finita neppure questa fase perchè mi sembra che il livello di evasione sia ancora fortissimo).

Ritengo quindi che si debba sollecitare il Ministero del lavoro ad intervenire in particolare sull'INPS affinchè sia in grado di presentarci una politica complessiva, una strategia attraverso la quale questa cifra, se non azzerata, venga riportata quanto meno a livelli accettabili nel più breve tempo possibile, giacchè tali livelli attualmente mi sembrano largamente sproporzionati rispetto alla situazione complessiva e delle casse dell'INPS e di quelle dello Stato.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,20.